

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2786

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato PECORELLA

Introduzione dell’articolo 139-*bis* del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche

Presentata il 23 maggio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata previsione espressa all’articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, della necessità della nomina di componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche, importa difficoltà di funzionamento dell’organo giurisdizionale in ipotesi di assenza o ritardo nella nomina dei componenti titolari.

Il funzionamento del Tribunale superiore è poi addirittura impedito quando lo stesso sia chiamato a giudicare in sede di rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione, in relazione ad un processo attinente alle materie di cui all’articolo 143 del citato testo unico. In tali ipotesi, infatti, il Tribu-

nale superiore giudica in composizione di sette membri (tre magistrati di cassazione, tre consiglieri di Stato, un tecnico), e, avendo un organico di soli dodici componenti, non potrebbe deliberare se non con la partecipazione al collegio di componenti che abbiano già integrato l’organo giudicante in sede di adozione della decisione annullata con rinvio dalla Suprema Corte. Tale ipotesi, però, può ritenersi in contrasto con le previsioni di cui all’articolo 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile (che richiede al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto del processo in altro grado), ed all’articolo 111, secondo comma, della Costituzione.

Occorre pertanto provvedere a colmare l’evidenziata lacuna.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 139 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 139-*bis*. 1. Nelle stesse forme previste per i titolari, sono nominati in pari numero componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche. I componenti supplenti del Tribunale superiore sono retribuiti, per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista dall'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704 ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2715 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

